

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE E SULL'IMMIGRAZIONE

Stati Uniti d'America.

Legge sul trasporto dei passeggeri per via di mare.

In una inchiesta eseguita nel porto di Nuova York, a bordo di piroscafi che trasportano emigranti dall'Europa, fu constatato dalle autorità americane preposte al servizio di immigrazione, che le Compagnie di navigazione non osservavano talune delle disposizioni contenute nelle leggi federali su questa materia ed in ispecie la prescrizione della legge 2 agosto 1882, in forza della quale ciascun passeggero di terza classe deve, durante il viaggio transoceanico, poter fare i suoi pasti a tavola e seduto.

Le altre violazioni alla legge si riferiscono alla deficienza dell'aerazione e dell'illuminazione, alla disposizione delle cuccette, alla pulizia, allo spazio destinato per ciascun emigrante e ai mezzi di salvataggio. Per tali infrazioni le Compagnie di navigazione ed i comandanti delle navi furono colpiti da gravi penalità.

Come è noto, le disposizioni della legge americana 2 agosto 1882, sul trasporto dei passeggeri per via di mare, integrano i provvedimenti contenuti nella legge italiana sull'emigrazione, per quanto si riferisce al viaggio transoceanico dei nostri emigranti. Crediamo pertanto opportuno di darne qui appresso il testo, ora specialmente che le Autorità federali ne curano con maggiore rigore l'osservanza.

Atto del 2 agosto 1882 (modificato dagli Atti del 14 febbraio 1903 e del 9 febbraio 1905) che regola il trasporto dei passeggeri per via di mare (*An Act to regulate the carriage of passengers by sea*).

Fu stabilito dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, riuniti in Congresso, quanto appresso:

Art. 1. *Locali destinati agli emigranti provenienti da porti stranieri.* — Non sarà lecito al comandante di una nave o di altro legno, sul quale si trovino emigranti o passeggeri non di cabina, imbarcati in qualsiasi porto o luogo di un paese estero o dominio (eccettuati i porti e i luoghi situati nei territori stranieri contigui agli Stati Uniti) di portare tali navigli e passeggeri in qualsiasi porto o luogo degli Stati Uniti, qualora la nave non sia provvoluta dei compartimenti, degli spazi liberi e delle comodità qui appresso indicati, distribuiti e adibiti ad uso esclusivo dei passeggeri durante l'intero viaggio; cioè a dire in una nave i compartimenti o gli spazi non occupati dal carico, dai depositi o dalle merci, dovranno avere dimensioni tali che sia possibile assegnare a ciascun passeggero imbarcato cento piedi cubici, se il compartimento o spazio è situato sul ponte principale o sul primo ponte, immediatamente sotto il ponte principale della nave; o centoventi piedi cubici se il compartimento o spazio è situato sul secondo ponte immediatamente al di sotto di quello principale; nè sarà lecito trasportare passeggeri in locali diversi da quelli sopra nominati. Nei bastimenti a vela i passeggeri potranno essere trasportati soltanto sul falso ponte che è immediatamente al di sotto del ponte principale, ovvero in un casotto costruito sul ponte principale; e i compartimenti o spazii, non occupati dal carico, dal deposito o dalle merci, dovranno avere dimensioni tali che sia possibile assegnare cento-dieci piedi cubici a ciascun passeggero imbarcato.

I passeggeri non potranno essere alloggiati in alcun altro spazio fra i ponti, nè in un compartimento, spazio, poppa o cabina di sotto coperta, la cui altezza fra un ponte e l'altro sia minore di sei piedi. Nel calcolare il numero dei passeggeri imbarcati su ogni nave, non si terrà conto dei bambini di età inferiore ad un anno; e due bambini tra uno ed otto anni di età saranno considerati come un solo passeggero.

Non si terrà conto neppure delle persone prese a bordo, durante il viaggio, da qualche altro bastimento naufragato o in pericolo, in alto mare o che siano state raccolte in mare da qualsiasi imbarcazione, zattera od altro.

Il comandante di una nave che arriva in un porto o località degli Stati Uniti in violazione di alcuna delle disposizioni contenute nel presente articolo, sarà considerato colpevole di reato e, se il numero dei passeggeri, non

di cabina, imbarcati sulla nave, o in ogni compartimento, spazio, poppa o casotto, è maggiore di quello rispettivamente fissato più sopra, il comandante sarà passibile di una multa di cinquanta dollari per ogni passeggero in più e anche del carcere per un periodo non eccedente i sei mesi.

Art. 2. Cuccette. — In ciascun piroscavo o altra nave vi dovrà essere un sufficiente numero di cuccette per la conveniente sistemazione, come è detto qui appresso, di tutti i passeggeri. In qualsiasi ponte, compartimento o spazio occupato dai passeggeri non potranno esservi più di due file di cuccette. Le cuccette saranno costruite secondo le regole e separate l'una dall'altra da divisioni, come si usa d'ordinario; ciascuna cuccetta dovrà essere larga almeno due piedi e lunga almeno sei; e l'intervallo tra il fondo della fila più bassa di cuccette e il ponte sottostante non potrà essere minore di sei pollici. L'intervallo tra ciascuna fila di cuccette e quello tra la fila superiore e il ponte soprastante non potrà essere inferiore a due piedi e sei pollici. Ogni cuccetta dovrà essere occupata da non più di un passeggero sopra gli otto anni di età; possono però provvedersi delle doppie cuccette, larghe il doppio di quelle accennate, per essere occupate ciascuna da non più e da non altri che da due donne, oppure da una donna e da due bambini sotto gli otto anni, ovvero da due coniugi, o da un uomo e da due suoi bambini inferiori ad otto anni, o da due uomini che si conoscano personalmente. Tutti i passeggeri maschi sopra i quattordici anni, i quali non occuperanno le cuccette insieme alle loro mogli, saranno alloggiati nella parte anteriore del piroscavo, in un compartimento separato dai locali destinati ad altri passeggeri con una paratia solida e resistente, e le donne non maritate saranno alloggiate in un compartimento separato dai locali occupati dagli altri passeggeri con una solida e ben costruita paratia, e l'apertura o comunicazione fra questi compartimenti e quelli occupati da altri passeggeri dovrà essere fatta in modo da potersi chiudere e assicurare. Però, i membri di una famiglia non dovranno essere tenuti separati se non con il loro consenso. Ogni cuccetta sarà numerata per serie, nella parte esteriore, secondo il numero dei passeggeri che vi si possono normalmente collocare.

Le cuccette non potranno essere rimosse o smontate finché non siano trascorse 12 ore dall'ingresso dei passeggeri, a meno che i compartimenti relativi non siano stati ispezionati prima.

Per la violazione di qualsiasi disposizione contenuta in questo articolo, il comandante della nave sarà passibile di una multa di cinque dollari per ogni passeggero trasportato o imbarcato sul piroscavo.

Art. 3. Illuminazione e ventilazione. — Ogni piroscavo o altro naviglio dovrà possedere gli opportuni apparecchi per fornire luce ed aria ai ponti pei passeggeri, e ai compartimenti e spazi da essi occupati, come pure deve avere

apparecchi adatti per la ventilazione dei compartimenti e spazi suddetti. I compartimenti aventi spazio sufficiente per 50 o più passeggeri dovranno essere provvisti almeno di due ventilatori, ciascuno dei quali avrà non meno di 12 pollici di diametro; uno di detti ventilatori dovrà essere situato nella parte anteriore del compartimento ed un altro nella parte posteriore e saranno costruiti in modo da poter ventilare il compartimento; altri ventilatori addizionali dovranno essere provvisti in ogni compartimento, in ragione di due ventilatori per ogni 50 passeggeri alloggiati in ciascun compartimento. Tutti i ventilatori dovranno elevarsi almeno sei piedi sopra il ponte superiore e dovranno essere del più perfetto tipo e costruzione. In ogni piroscalo saranno considerati conformi alle enunciate disposizioni gli apparecchi di ventilazione adottati o qualsiasi altro metodo di ventilazione approvato dai funzionari di emigrazione del porto o luogo di partenza.

In ogni naviglio che trasporta passeggeri vi saranno dei boccaporti costruiti nel debito modo, sopra i compartimenti o locali occupati dai passeggeri; questi boccaporti saranno coperti da un osterigio o cappa che dovrà essere sollevata almeno di sei pollici al disopra del ponte; e in ogni boccaporto dovranno esservi delle scale adatte che conducano ai compartimenti o locali occupati dai passeggeri; le scale dovranno essere costruite in regola e provviste di un guidamano di ferro o di corda resistente. Quando il tempo lo permetta, i passeggeri avranno l'uso di tutti i boccaporti situati sopra i compartimenti o spazi a loro destinati.

Qualsiasi naviglio che trasporta passeggeri avrà un deposito per i viveri e una cucina ben collocata e costruita, o altri apparecchi le cui dimensioni e capacità dovranno essere sufficienti per preparare il vitto a tutti i passeggeri. In ogni naviglio che trasporta passeggeri dovranno esservi almeno due latrine, ed un'altra latrina per ogni cento passeggeri di sesso maschile, per loro uso esclusivo, ed una latrina per ogni cinquanta passeggeri di sesso femminile per uso esclusivo delle donne e dei bambini. Le dette latrine dovranno essere debitamente situate e chiuse da ciascuno dei lati del naviglio e separate dai locali adibiti ai passeggeri da paratie ben costruite; le latrine saranno tenute durante l'intero viaggio, in buono stato e pulite. Per ogni violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo o per negligenza nell'uniformarsi alle condizioni ivi stabilite, il comandante del naviglio sarà passibile di una multa non eccedente i duecentocinquanta dollari.

Art. 4. Vitto. — Per ciascun passeggero dovrà essere provvisto una quantità di vitto buono ed adatto, con una congrua parte di provviste fresche ed una quantità di acqua fresca non minore di quattro quarti al giorno; il vitto dovrà essere eguale, in valore, ad una razione e mezza della marina militare degli Stati Uniti. Ogni giorno dovranno essere serviti tre pasti in

ore regolari e determinate, delle quali dovrà essere data notizia ai passeggeri. Qualora qualcuno dei passeggeri sia, in qualsiasi tempo durante il viaggio, messo a razione ridotta di vitto e di acqua, il comandante della nave dovrà pagare a ciascun passeggero tre dollari per ciascun giorno che il passeggero sia stato messo a razione ridotta, eccetto il caso di qualche accidente che obblighi il comandante a mettere i passeggeri a razione ridotta. Le madri con bambini e piccoli ragazzi dovranno essere provvedute della necessaria quantità di latte puro o condensato pel nutrimento di questi ultimi. Tavole e sedili dovranno essere provveduti per uso dei passeggeri nei pasti regolari. Per ogni violazione volontaria delle disposizioni di questo articolo, il comandante della nave si renderà colpevole di contravvenzione e sarà passibile di una multa non superiore ai cinquecento dollari, e del carcere per un periodo non superiore ai sei mesi. L'applicazione di questa pena, in ogni caso, non avrà alcun effetto sulla responsabilità civile del comandante e dei proprietari della nave verso quei passeggeri che abbiano sofferto per negligenza, inosservanza del contratto, o mancanza da parte del comandante e dei proprietari della nave.

Art. 5. *Medici ed ospedali.* — Ciascun piroscavo o altra nave dovrà avere due compartimenti o locali da servire esclusivamente per ospedali, uno per gli uomini e l'altro per le donne. Gli ospedali non potranno essere situati in un locale al disotto del ponte contiguo e al disotto del ponte principale della nave. I locali destinati per ospedali non potranno avere in nessun caso meno di 18 piedi di superficie netta per ogni cinquanta passeggeri imbarcati; dovranno essere forniti di letti adatti e completi, nonché degli utensili necessari, e dovranno essere tenuti in assetto per l'intero viaggio. Ogni piroscavo o altra nave che trasporta emigranti o altri passeggeri oltre quelli di cabina, eccedenti il numero di cinquanta, dovrà imbarcare un chirurgo o medico debitamente autorizzato, il cui nome e qualità dovranno essere registrati nei documenti della nave; egli dovrà essere provveduto di tutti quegli istrumenti chirurgici e di quelle medicine che si ritengono indispensabili per la cura di malattie e di accidenti che possono sopravvenire durante i viaggi di mare, e per il trattamento medico dei passeggeri durante il viaggio, nonché di tutti quei generi di alimenti che si ritengono adatti alla preservazione della salute dei bambini e dei fanciulli. L'opera di tali chirurghi e medici dovrà essere prestata prontamente in qualsiasi caso di infermità o malattia a ogni passeggero, bambino o fanciullo che ne abbisogni. Per la violazione di qualcuna delle disposizioni del presente articolo, il comandante della nave sarà passibile di una multa non eccedente i duecentocinquanta dollari.

Art. 6. *Disciplina e pulizia.* — Il comandante di qualsiasi piroscavo o

naviglio è autorizzato a mantenere la disciplina e quelle abitudini di pulizia che contribuiranno a preservare e avvantaggiare la salute dei passeggeri. A tal fine potrà stabilire un apposito regolamento da affiggersi a bordo della nave, per tutta la durata del viaggio, in un posto accessibile ai passeggeri. Il comandante provvederà che i compartimenti e locali destinati ai passeggeri e da essi occupati siano ordinariamente tenuti puliti e in condizioni igieniche e che siano secondo il bisogno disinfettati con cloruro di calce o altre sostanze disinfettanti di eguale forza. Quando il tempo lo permetta, i passeggeri potranno radunarsi sul ponte recando con sé le forniture delle cuccette per esporle all'aria; e sul ponte principale e della coperta sarà destinato uno spazio sufficiente per uso di passeggio durante il viaggio. Per qualsiasi negligenza e violazione delle disposizioni di questo articolo, il capitano della nave sarà passibile di una multa non eccedente i duecentocinquanta dollari.

Art. 7. Proibizione al personale di bordo di visitare i locali per gli emigranti. — Nessuno degli ufficiali, marinai o altre persone addette al servizio di qualsiasi piroscalo o altro naviglio potrà visitare o frequentare qualsiasi parte della nave assegnata agli emigranti senza un ordine preventivo o il permesso del comandante. Ogni persona che violerà le disposizioni di questo articolo sarà ritenuto colpevole di contravvenzione e sarà passibile, per ciascuna violazione, di una multa non maggiore di cento dollari e del carcere per non più di venti giorni. Il comandante della nave, il quale ordinerà o permetterà ad ufficiali, marinai od altre persone addette al servizio di bordo di visitare o frequentare le parti della nave assegnate agli emigranti per altre ragioni all'infuori di quelle relative alla esecuzione di atti o doveri necessari al loro ufficio, sarà ritenuto colpevole di contravvenzione e sarà passibile di una multa non maggiore di cento dollari per ciascuna volta che egli ordini o permetta la violazione del presente articolo. Una copia di questo articolo scritto e stampato nella lingua o nelle lingue parlate dalla maggior parte dei passeggeri imbarcati, sarà per cura ed ordine del comandante della nave affissa per l'intero viaggio in un luogo adatto sul castello di prua e nelle diverse parti della nave assegnate ai passeggeri e in ciascun compartimento o locale occupato dai passeggeri: il comandante che trascurerà di fare quanto è prescritto sarà ritenuto colpevole di contravvenzione e sarà passibile di una multa non maggiore di cento dollari.

Art. 8. Proibizione di trasportare materie esplodenti e sostanze pericolose. — Non sarà lecito di caricare, trasportare, o di avere a bordo di qualsiasi piroscalo o altro naviglio per passeggeri, nitroglicerina, dinamite o qualsiasi altra materia esplosiva, nè vetriolo o acidi simili, nè polvere

da sparo, eccetto quella per uso del piroscavo, nè altre sostanze che per natura loro o per quantità o modo di immagazzinamento possano, sia separatamente, sia combinatamente, esporre a probabile pericolo la salute e la vita dei passeggeri o la sicurezza della nave. I cavalli, il bestiame e gli altri animali imbarcati non potranno essere caricati in nessun ponte al disotto di quello in cui sono alloggiati i passeggeri, nè in compartimenti ove alloggino passeggeri, nè in compartimenti attigui, fatta eccezione per le navi costruite in ferro, i cui compartimenti siano separati da paratie impermeabili per tutta l'estensione del ponte superiore. Per ogni violazione delle disposizioni di questo articolo il comandante della nave sarà ritenuto colpevole di contravvenzione e sarà passibile di una multa non eccedente mille dollari e del carcere per un tempo non maggiore di un anno.

Art. 9. *Proibizione agli agenti di collocamento di salire a bordo delle navi.* — Non potrà il comandante di un piroscavo o altra nave, che non si trovi in pericolo, dopo l'arrivo in un distretto degli Stati Uniti, permettere ad alcuno, fuorchè ad un pilota, funzionario di dogana o ufficiale sanitario, agli agenti della nave ed ai consoli, di salire a bordo o di lasciare la nave prima che questa sia stata visitata da un funzionario della dogana, nè dopo la visita del detto funzionario, senza il di lui permesso, fino a che tutti i passeggeri, col loro bagaglio, non siano stati sbarcati dalla nave. Il comandante della nave, a richiesta del funzionario della dogana, sottoporrà al suo esame la polizza di carico della nave e gli consegnerà la lista esatta, debitamente firmata e garentita con giuramento, di tutti i passeggeri imbarcati in qualsiasi porto o località all'estero; nella lista saranno specificati nel modo indicato dal Segretario del commercio e del lavoro il nome di ciascun passeggero, l'età (se un ragazzo di otto anni o meno), il sesso, lo stato civile, il posto del compartimento o locale occupato sulla nave durante il viaggio (qualora non si tratti di un passeggero di cabina), se esso è cittadino degli Stati Uniti, il numero dei colli di bagaglio. Se qualcheduno dei passeggeri sia morto durante il viaggio, dovrà esserne indicato nella lista il nome, l'età e la causa della morte.

Art. 10. *Accertamenti in caso di morte.* — Nel caso che avvengano a bordo di qualsiasi piroscavo o nave, durante il viaggio, decessi di passeggeri, il comandante o consegnatario della nave dovrà entro quarantotto ore dall'arrivo della nave in un distretto degli Stati Uniti o entro ventiquattro ore dall'ingresso della nave stessa nel porto, pagare al ricevitore doganale nel porto o nel distretto la somma di dieci dollari per ogni passeggero maggiore di otto anni morto per malattia naturale. Il comandante o consegnatario della nave che omettesse o ricusasse di pagare la detta somma al ricevitore, entro il termine stabilito, sarà passibile di una multa di cinquanta dollari,

oltre alla somma che è tenuto a pagare, come è detto avanti, per ciascun passeggero morto durante il viaggio. Tutte le somme pagate ai ricevitori delle dogane in forza delle disposizioni del presente articolo saranno da questi funzionari versate nella tesoreria degli Stati Uniti nei modi e nelle forme che saranno prescritte dal Segretario del Tesoro.

Art. 11. *Misurazione dei locali e rapporti dei funzionari.* — Il ricevitore doganale del porto o del distretto doganale o il sovrintendente del porto incaricheranno un ispettore o altro funzionario della dogana di ispezionare i piroscafi o altre navi al loro arrivo e di misurare i compartimenti o spazi occupati durante il viaggio dagli emigranti o dai passeggeri non di cabina; tale misurazione dovrà esser fatta nei modi prescritti dalla legge per la determinazione del tonnellaggio della nave; confronteranno poi il numero dei passeggeri trovati a bordo con la lista presentata dal comandante al funzionario della dogana. Il suddetto ispettore o altro funzionario farà un rapporto al ricevitore della dogana o al sovrintendente del porto, indicando il luogo di partenza della nave, la durata e la lunghezza del viaggio, il metodo di ventilazione adottato, il numero dei passeggeri a bordo e il loro paese di provenienza; la cubatura di ciascun compartimento o locale e il numero delle cuccette e dei passeggeri di ciascun locale; il genere e la quantità dei cibi forniti durante il viaggio; il numero dei morti, l'età, il sesso di ciascuno e la causa della morte; qualora fosse sopraggiunta qualche insolita malattia o mortalità durante il viaggio, dovrà riferire se fu cagionata da negligenza o per violazione delle disposizioni della presente legge o da mancanza di cure verso gli ammalati da parte del comandante o proprietario della nave; il detto rapporto sarà inviato al Segretario del commercio e del lavoro nel termine indicato e nei modi prescritti.

Art. 12. *Navi che lasciano i porti degli Stati Uniti.* — Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili ad ogni piroscavo o nave che abbia emigranti o altri passeggeri, non di cabina, imbarcati in un porto o località degli Stati Uniti per trasportarli in qualsiasi porto o località di altri paesi esteri, eccettuati i territori stranieri attigui agli Stati Uniti. Le stesse disposizioni sono pure applicabili pure ad ogni nave che imbarcherà tali passeggeri in qualsiasi porto o località degli Stati Uniti nell'Oceano Atlantico o mari tributari per trasportarli in un porto o località dell'Oceano Pacifico o nei mari tributari, o viceversa; anche se il viaggio della detta nave sia stato interrotto da porto a porto o tali passeggeri siano stati trasportati da porto a porto, parte per via di mare e parte per via di terra, attraverso al Messico e all'America Centrale. Il ricevitore doganale potrà ordinare ad un ispettore o ad altro funzionario della dogana di ispezionare la nave al fine di esaminare e riferire se le disposizioni della presente legge siano state

osservate e sarà autorizzato a rifiutare la libera pratica fino a che il suo rapporto non abbia avuto il debito corso. Se poi dal rapporto risulterà che qualcheduna delle disposizioni della presente legge non sia stata osservata, il ricevitore doganale sarà autorizzato a rifiutare la libera pratica sino a che le dette disposizioni non siano state osservate. Qualora la nave partisse senza essere stata debitamente autorizzata dal ricevitore doganale, il comandante sarà ritenuto colpevole di contravvenzione e sarà passibile di una multa non eccedente i mille dollari e del carcere per un tempo non maggiore di un anno; la nave in tal caso sarà sequestrata e confiscata.

Art. 13. *Incasso delle somme corrispondenti alle multe.* — L'ammontare delle multe imposte, in virtù della presente legge, al comandante dei piroscafi o altre navi adibite al trasporto degli emigranti e passeggeri non di cabina, per violazione delle disposizioni della presente legge, è ripetibile sopra le navi stesse, le quali potranno essere denunciate in qualsiasi Corte del distretto doganale o distretto giudiziario degli Stati Uniti, nel quale esse approdino o dal quale salpino.

Art. 14. *Abrogazione degli articoli 4252 al 4277 dei REVISED STATUTES.* — Questa legge entrerà in vigore ed avrà effetto novanta giorni dopo la sua approvazione: e gli articoli 4252 al 4277, inclusivo, dei REVISED STATUTES degli Stati Uniti, saranno da quella data in poi abrogati. La presente legge sarà denominata per tutti gli effetti « *The Passenger Act 1882* ».

Stati Uniti del Brasile.

Legge federale sulla colonizzazione.

Il 13 dicembre scorso il Congresso federale, su proposta del dottor Müller Lauro, ministro delle comunicazioni, agricoltura e lavori pubblici, approvava una legge con la quale si conferisce al Governo federale i poteri necessari per assumere nuovamente il servizio della colonizzazione e del collocamento degli immigranti affidato finora ai singoli Stati della Confederazione.

Riportiamo qui appresso il testo dei due articoli della legge in discorso pubblicata nel *Diario Official* del 14 dicembre 1905.

Il Potere esecutivo autorizza:

1. Ad eseguire, d'accordo con gli Stati, la misurazione dei terreni demaniali destinati ad essere popolati ed a istituire delle colonie, suddivise in piccoli lotti, per il collocamento e lo stabilimento degli immigranti.

2. A promuovere ed eseguire il collocamento e lo stabilimento degli immigranti in prossimità delle strade ferrate federali, sui terreni che saranno concessi dagli Stati a condizioni rateali ed a termine fisso, a norma del sistema dei nuclei coloniali praticato dagli Stati medesimi.

Il Governo per lo scopo suindicato concederà i mezzi necessari.

Il Governo federale è pure autorizzato di stipulare convenzioni con gli Stati che desiderassero di organizzare il servizio della colonizzazione assumendo per conto di essi il servizio di trasporto degli immigranti e le maggiori spese derivanti, e ciò non appena saranno stabilite fra gli Stati e l'Unione il regime del lavoro dei coloni, i loro diritti e doveri. A tal fine è aperto un credito di 500 *contos* per l'esercizio corrente.